

Protocollo n.

Rep. n. -----

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE
L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RIFORNIMENTO
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.**

L'anno 2017 (duemiladiciasette) e questo dì _____ (_____) del
mese di _____, nella sede municipale di Treviso, con la presente
scrittura privata fatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di
legge, tra i signori:

1) dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la
carica come appresso, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio n.
16 (codice fiscale 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo
comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del
Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999,
esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. in
data _____, nonché in esecuzione della determinazione del
Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio n. _____ del
_____;

2) _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante della società Novagest S.r.l., di seguito denominata
"Concessionario", con sede in via Paludetti, 28/c, come risulta dal
certificato rilasciato in data _____ dalla Camera di Commercio

Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso che si unisce al presente atto quale allegato A;

premessi che:

- con determinazione del Dirigente del settore ragioneria e finanze n. 15 del 16.1.2015 e successive modifiche, apportate con determinazioni n. 60 del 23.1.2015 e n. 171 del 13.2.2015, è stata indetta gara informale per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici a favore del concorrente che avesse offerto il canone di concessione annuo per distributore automatico più alto espresso in euro (esclusa IVA), non inferiore comunque ad € 380,00 (esclusa IVA);

- la società Novagest S.r.l. è risultata aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici, nella gara esperita in data 4.3.2015, come si rileva nel relativo verbale allegato alla determinazione del Dirigente del settore ragioneria e finanze n. 508 del 20.4.2015;

- in data 26.5.2015 il Comune di Treviso e la società Novagest s.r.l. hanno firmato il contratto prot. n. 59454 avente ad oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici;

- con determinazione del dirigente del settore I.C.T., smart city, patrimonio n. _____ del _____ è stato stabilito il

rinnovo della concessione agli stessi patti e alle stesse condizioni per un ulteriore anno, dal 26.5.2017 al 25.5.2018;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Il contratto prot. n. 59454 del 26.5.2015 è rinnovato per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni. Il Concessionario dovrà eseguire il servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici in conformità al capitolato speciale, approvato con determinazione n. 15 del 16.1.2015 e sue successive modifiche, la cui sottoscrizione da parte del Concessionario è avvenuta prima della firma del presente contratto, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione.

Art. 2) La durata della concessione è di anni 1 (uno) decorrenti dal 26.5.2017. Sono esclusi altri rinnovi.

Art. 3) Il Comune di Treviso, per l'espletamento del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici, si impegna a fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi e a concedere al Concessionario l'approvvigionamento di energia elettrica e acqua necessari per il funzionamento dei distributori automatici.

Art. 4) Il Concessionario deve versare al Comune di Treviso un canone annuo di € 1.450,00 più l'IVA di legge per ogni distributore automatico. Il canone è da intendere onnicomprensivo dei costi del consumo dell'energia elettrica e dell'acqua che rimangono in capo al

Comune di Treviso. Il canone annuo frazionato in trimestri deve essere versato nel conto di Tesoreria del Comune di Treviso entro 30 giorni dall'inizio di ogni trimestre di riferimento.

Art. 5) La controprestazione a favore del Concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (incassi derivanti dal pagamento dei prodotti erogati dai distributori automatici).

Art. 6) Il Concessionario s'impegna alla rigorosa osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il Concessionario s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario utilizza esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, cui corrisponde il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti nel contratto di categoria, a pena di risoluzione del contratto.

Tra il Comune di Treviso e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

Il Concessionario solleva il Comune di Treviso da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi. Il Concessionario si obbliga ad

osservare e a fare osservare al proprio personale tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.

Art. 7) Il Concessionario sarà responsabile dei distributori automatici collocati presso gli immobili comunali con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune di Treviso. Il Comune di Treviso non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori automatici, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi, i cambiamonete o altri apparecchi e/o oggetti collocati dal Concessionario presso gli edifici comunali.

Qualora durante la permanenza dei distributori automatici nei locali comunali per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, il Concessionario resta l'unico responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati.

Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Treviso da qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'uso dei distributori automatici in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario

nei confronti di terzi che nel corso del contratto saranno incaricati dalla stessa di determinati servizi connessi al contratto.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune, non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

A tal fine il Concessionario ha stipulato con la Compagnia _____ polizza assicurativa numero _____ del _____ di responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro _____ (_____).

Art. 8) Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato speciale, il Comune di Treviso applicherà le penali in esso indicate.

Art. 9) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva nella misura di € 3.770,00 (tremilasettecentosettanta/00) mediante _____ ovvero di € 1.885,00 (nel caso di possesso della certificazione del sistema di qualità) mediante _____.

Art. 10) L'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non è necessaria nella presente concessione in quanto sono assenti specifiche attività di interferenza.

Art. 11) E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006). Non è ammessa la sub-concessione.

Art. 12) Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, ed in particolare:

- si impegna a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; si impegna, inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto; di dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel contratto che sarà stipulato e che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;

- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 17 del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

Il Concessionario dà atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 13) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza. In particolare il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZCF12B5667.

Art. 14) Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Treviso.

Art. 15) Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua eventuale registrazione in

caso d'uso, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico del Concessionario.

Art. 16) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Il Concessionario _____

Il Comune di Treviso _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante *pro-tempore*, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 6, 7, 8 e 14 del presente contratto.

Il Concessionario _____